CAMERA DEI DEPUTATI N. 2119-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BECCARIA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CICCARDINI

Presentata il 12 dicembre 1969

Detassazione del teatro di prosa

Presentata alla Presidenza il 3 novembre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Al capitolo 3523 del bilancio del tesoro si rileva una posta destinata alla emananda legge sul teatro. Poiché tale iniziativa legislativa si è rivelata di difficile gestazione, già nel 1968 la Commissione bilancio della Camera espresse il parere che una parte della somma a tale scopo accantonata venisse utilizzata per la detassazione degli spettacoli teatrali.

La proposta venne accolta con unanimi consensi perché interessante un'attività culturale che verbalmente tutti si dichiarano disposti ad aiutare, anche se pochi sono coloro che alle troppe parole fanno seguire i fatti concreti.

Si considera pleonastico sottolineare l'importanza che questa attività culturale viene ad assumere nel momento attuale in cui assistiamo ad un vero e proprio disorientamento nel mondo dell'arte in genere, a scapito, naturalmente, di una attività così nobile ed altamente formativa com'è l'arte drammatica, la quale nonostante la crisi che ha subìto in questi ultimi anni rimane sempre uno spettacolo che suscita un vasto interesse e che è, sotto determinati aspetti, prevalentemente popolare.

La raccomandazione fatta dalla Commissione del bilancio della Camera non ebbe seguito; ciò determinò necessariamente una iniziativa parlamentare tendente a favorire un aspetto così fondamentale della cultura e, contemporaneamente, a rendere effettiva la raccomandazione della predetta Commissione della Camera.

Non si possono ignorare, peraltro, le obiezioni sollevate dal Governo, che appaiono rilevanti soprattutto da un punto di vista sistematico ed equitativo e che possono così riassumersi:

1) l'esenzione proposta costituirebbe il primo esempio di esonero totale dai diritti era-

riali di un settore dello spettacolo, in netto contrasto con lo spirito delle norme vigenti (articolo 1, terzo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276), che ribadisce la assoggettabilità al tributo anche degli spettacoli di beneficienza e di quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali, che non costituiscono un lucro per gli organizzatori;

2) una norma così formulata, per la sua genericità, potrebbe essere invocata, da tutti i soggetti che operano nel settore (impresari, artisti, registi, ecc.), allargando la già ampia area delle immunità tributarie, in contrasto con l'indirizzo di politica fiscale del Governo.

Comunque la somma relativa ai provvedimenti in favore del teatro di prosa non utilizzata per la legge organica è di 500 milioni, che sono utilizzabili parzialmente come copertura per la detassazione richiesta, in quanto risultano stanziati sul fondo globale.

BECCARIA, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli spettacoli del teatro di prosa a partire dall'entrata in vigore della presente legge sono esenti da imposte erariali.

ART. 2.

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge valutate sull'entità di 500 milioni di lire, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 3523 del bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.